Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO
Ingegnere Capo

Prot. n. 99403 del 23 MAG. 2016

OGGETTO: Compatibilità al D.L. 50/2016 (codice dei contratti) e delle linee guida di consultazione dell'ANAC, dell'attuale elenco delle imprese di fiducia di cui al decreto prot. 18710 del 03.02.2016.

Visto il D.D.G. n. 475/DRT del 07/10/2014;

Visto il Decreto, regolarmente pubblicato, prot. 180178 del 15/05/2012 con il quale venivano impartite le prescrizioni all'iscrizione dell'Albo delle imprese di fiducia;

Visto il Decreto, regolarmente pubblicato, prot. 359507 dell'11/10/2012 con il quale è stato costituito Albo delle imprese di fiducia del II° Sem. 2012;

Visto il Decreto, regolararmente pubblicato, prot. 253304 del 19/07/2013 con il quale è stato istituito per l'anno 2013 l' Albo delle imprese di fiducia;

Visto il Bando di aggiornamento, regolarmente pubblicizzato, con avviso pubblico prot. 124476 del 18/07/2014 per l'aggiornamento dell' Albo delle imprese di fiducia;

Visto il Decreto, regolarmente pubblicato, prot. 124520 del 18/07/2014 di aggiornamento dell'Albo delle imprese di fiducia;

Visto il Decreto, regolarmente pubblicato, prot. 8448 del 20/01/2015, di aggiornamento per l'anno 2015 dell' Albo delle imprese di fiducia;

Visto l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell' Albo delle imprese di fiducia prot. 100460 del 18/06/2015, regolarmente pubblicizzato;

Visto il Decreto di costituzione dell' Albo delle imprese di fiducia del 27/07/2015 prot. 120734, regolarmente pubblicato;

Visto il Decreto, regolarmente pubblicato, prot. 144215 del 28/09/2015 di aggiornamento dinamico dell' Albo delle imprese di fiducia;

Visto il Decreto, regolarmente pubblicato, prot. 155189 dell'11/12/2015 di aggiornamento dinamico dell' Albo delle imprese di fiducia;

Visto il Decreto, regolarmente pubblicato, prot 18741 del 03/02/2016 di aggiornamento dinamico dell' Albo delle imprese di fiducia, regolarmente pubblicato;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 comma 7, l'art 163, l'art. 95, l'art. 80 e l'art. 216;

Viste le linee guida dell'A.N.A.C., sottoposte a consultazione, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Visti e richiamati i paragrafi 2-3-4-5-6 delle linee guida di consultazione del punto precedente

Vista la circolare dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016, con la quale sono state delineate le linee guida per l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che l'attuale Albo delle imprese di fiducia in vigore, cosi come è stato definito, aggiornato e pubblicato negli anni è compatibile al nuovo codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016;

Considerato che le ditte già inserite nell'Albo hanno trasmesso, in sede di inoltro dell'istanza d'iscrizione, la documentazione prevista dal Bando, assimilabile in linea di principio, a quella prevista all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che quest'ultima verrà comunque ulteriormente richiesta, prima dell'avviamento di ogni procedura negoziata;

Considerato che l'elenco già utilizzato da questo Ufficio, è stato regolarmente pubblicato nella sezione " Bandi e Contratti" del sito istituzionale e redatto a seguito di avviso pubblico;

Considerato che gli avvisi di aggiornamento degli Albi hanno previsto, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale e di moralità degli operatori, anche l'indicazione delle categorie e fasce di importo;

per tutto quanto sopra visto, considerato e richiamato

DECRETA

Art. 1 L'ultimo aggiornato dell'Albo delle imprese di fiducia avvenuto con decreto prot. 18741 del 03/02/2016 e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio, risultando compatibile alle linee guida di consultazione dell'ANAC, al comma 7 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed ai requisiti di moralità in essi contenuti, è da ritenersi applicabile ed utilizzabile per l'affidamento dei lavori, servizi e fornitura di beni, previsti dagli artt. 36 e 163 del nuovo Codice dei Contratti, anche nelle more dell'adozione definitiva delle linee guida da parte dell'ANAC, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.L. 50/2016;

Art. 2 Che questo Ufficio nell'espletamento delle procedure dell' articolo precedente, garantirà:

a) Il principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) Il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;

c) Il principio della tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) Il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) Il principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) Il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) Il principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidameto;

i) Il principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

Art. 3 Questo Ufficio assicurerà adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento sul sito istituzionale.

Art. 4 Questo Ufficio assicurerà il principio di rotazione finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizioni a favore di alcuni operatori economici, in violazione al principio di concorrenza, volto a favorire la distribuzione dell'opportunità degli operatori economici, di essere affidatari di un contratto pubblico.

Art. 5 Che si terrà conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6 Di applicare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, professionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione, assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione degli operatori economici ammessi nell'Albo delle imprese di fiducia di questo Ufficio.

Art. 7 Che l'operatore economico che si è aggiudicato e/o a cui è stato affidato un lavoro un servizio o fornitura, non potrà, nello stesso anno, essere invitato a partecipare a gare e/o affidamenti di lavori servizi o forniture.

Art. 8 Che in linea generale, qualora la tipolgia di lavoro e la specializzazione da richiedere non risultassero imprescendibilità a garanzia esclusiva dell'opera da realizzare, si adotterà il principio che le imprese, anche se non aggiudicatarie ma già invitate, non verranno riproposte nell'arco dello stesso anno. Per le motivazioni sopra esposte, non si esclude eccezionalmente, che lo stesso operatore economico, non già aggiudicatario, possa essere riproposto, per una sola volta, durante lo stesso anno, purché non congiuntamente agli altri operatori economici invitati precedentemente nella medesima selezione.

Art. 9 L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentito senza limitazioni temporali (aggiornato dinamico dell'Albo).

Art. 10 si procederà alle valutazione delle istanze di iscrizioni del termine di giorni 30 dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11 Una volta costituito l'Albo delle Imprese si fiducia, la modalità di revisione dello stesso avverrà con cadenza almeno annuale, cosi da disciplinare modi e tempi di mantenimento (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro cancellazione in diverse sezioni dell'elenco).

Art. 12 E' consentito prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma dell'iscrizione dei requisiti che, a sua volta, l'operatore economico potrà riscontrare tramite stesso mezzo. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente questo Ufficio, rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Art. 13 Rimane la facoltà a questo Ufficio poter escludere dall' elenco gli operatori economici, che secondo motivate valutazioni, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate agli stessi o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Art. 14 Di confermare l'incarico di RUP dell'Albo di fiducia di questo Ufficio, all'Arch. Francesco Valenti Dirigente della UO 2, che dovrà provvedere in tempi strettissimi a riformulare il modello di istanza di iscrizioni all'Albo, in riferimento ai contenuti dei nuovi articoli del D.L. 50/2016.

Art. 15 Di pubblicare il presente decreto, con allegato l'elenco degli operatori economici in ordine alfabetico, contenente le relative categorie distinte, tra quelle con qualificazione SOA e quelle con la sola iscrizione alle CC.II.AA., con indicazione del nominativo del titolare dell'impresa, della residenza, dell'indirizzo di posta elettronica e della PEC.

Art. 16 Questo Ufficio si riserva l'eventualità di predisporre un nuovo bando, per l'iscrizione all'Albo di fiducia, qualora le consultazioni delle linee guida dell'ANAC, producessero effetti dal contenuto difforme da quanto sopra riportato.

Agrigento lì 23 MAG. 2016

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesco Valenti

UFFICIO TECNICO AGRIGENTO

Il Dirigente Capo
Ing. Piero Alongi